

Prot. n. 181014 /Area I Bis/O.S.P. del 07/08/2014

PREMESSO CHE

- con provvedimento n. 158302 del 24/09/2012 è stata adottata una informativa antimafia interdittiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, lett. c) del D.P.R. 3.6.1998, n. 252, nei confronti della società B Plus Giocolegale Limited - con sede secondaria in Roma, Via della Maglianella, 65/E (oggi Via di Torre Rossa, 66) - in esito alle richieste del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- avverso il provvedimento interdittivo antimafia la società ha proposto ricorso ed allo stato è pendente un contenzioso, in relazione al quale il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 489/2013 del 12/02/2013, ha respinto l'appello cautelare per la riforma dell'ordinanza del TAR Lazio n. 4421/2012 del 06/12/2012 e l'udienza di merito dinanzi al T.A.R. risulta fissata l'08/10/2014;
- con atto del 10/04/2013 è stato costituito un Trust, denominato "*B Plus Trust*", tra: Atlantis World Group of Companies Limited, Uk Atlantis Holding Limited, Brackel Limited e New Line S.p.A. (costituenti) e Jeroen Veen (amministratore fiduciario), con il quale i costituenti hanno trasferito e consegnato le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Società B Plus all'amministratore fiduciario, al fine di determinare la totale separazione tra i soggetti proprietari delle azioni e la gestione dell'attività della Società per la prosecuzione dell'attività in Italia;
- il trustee ha nominato un nuovo amministratore della società il quale ha sottoscritto un "protocollo di legalità" avente efficacia "fino a quando B Plus continuerà a svolgere le attività concessorie mantenendo l'attuale assetto proprietario ancorchè isolato dal Trust";
- tra gli oneri assunti con il "protocollo di legalità" è stato compreso quello di istituire una figura di controllo (il "Controllore"), che supervisioni l'attività e la gestione societaria e amministrativa della B-Plus Giocolegale Limited in Italia, con specifici *poteri di monitoraggio e vigilanza, al fine di garantire anche la regolarità dei flussi finanziari e la conservazione degli utili al patrimonio della società*, successivamente individuato nella persona del Dott. Alfonso Rossi Brigante;

- in data 23/04/2013 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- ha trasmesso l'istanza della società per la revoca del provvedimento di esclusione dalla procedura di selezione per l'affidamento della rete telematica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, previo riesame o aggiornamento delle informazioni antimafia;
- nell'istanza risulta specificato che la costituzione del Trust, la nomina del nuovo amministratore, l'accettazione del protocollo di legalità, ivi inclusa la istituzione della figura di controllo, sono finalizzate a preservare il rilevante interesse pubblico erariale connesso alla prosecuzione delle attività concessorie, anche al fine del mantenimento dei livelli occupazionali, nelle more di una programmata dismissione dell'attività a terzi;
- l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel trasmettere l'istanza, ha ritenuto le modifiche intervenute con la costituzione del trust coerenti con i relevantissimi interessi pubblici in materia di gioco coinvolti dal caso, ai fini delle valutazioni del Prefetto;
- valutata l'insussistenza degli elementi per la revoca del provvedimento interdittivo, in data 26/07/2013 ne è stata disposta la *sospensione temporanea degli effetti* nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dopo aver acquisito il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato in considerazione del rilevante interesse pubblico erariale connesso alla rete legale del gioco nonché la salvaguardia e la tutela dei livelli occupazionali;
- la sospensione è stata disposta fino al 30/5/2014, termine considerato adeguato per la vendita di tutte le azioni, previa verifica dell'acquirente, e comunque, se anteriore, fino alla data del giudicato nel contenzioso avverso il provvedimento interdittivo antimafia;
- con successivo provvedimento del 27/05/2014 il termine di sospensione degli effetti del provvedimento interdittivo antimafia è stato prorogato fino al 31 dicembre 2014, permanendo i motivi che avevano determinato la sospensione medesima ed acquisita la favorevole relazione del Dott. Alfonso Rossi Brigante sull'attività di monitoraggio e vigilanza svolta nei confronti della società;

CONSIDERATO CHE

- tuttavia, con nota del 25/06/2014, il Dott. Alfonso Rossi Brigante ha comunicato che la società B Plus Giocoligale Limited dal 29 maggio 2014 *ha interrotto le operazioni concordate non permettendo così l'espletamento delle funzioni di controllo a lui demandate;*
- con nota del 21/7/2014, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato che la società non ha provveduto, entro il previsto termine del 22/5/2014, al versamento del Canone di concessione e Deposito cauzionale dovuto per il 2° periodo del corrente anno contabile, pari a € 8.776.588,96;

VISTO

- l'invito e messa in mora trasmesso alla società in data 26/06/2014 al fine di adempiere a tutte le operazioni concordate per permettere al Controllore di espletare le funzioni di controllo a lui demandate;

VISTA

- la nota del 02/07/2014 con la quale la società B Plus ha reiterato la richiesta di revoca dell'interdittiva antimafia sostenendo di non aver interrotto unilateralmente il rapporto con il controllore, essendo intervenuta la scadenza del periodo di sospensione temporanea del provvedimento interdittivo antimafia fissata al 30/05/2014 e che, peraltro, il provvedimento di proroga è stato adottato senza il consenso della stessa società;

PRESO ATTO CHE

- la società non consente al Controllore di esercitare le funzioni proprie del suo mandato, presupposto indefettibile della sospensione temporanea del provvedimento interdittivo antimafia;
- il Presidente dell'A.N.AC., con nota del 14/07/2014, sia in relazione all'oggettiva rilevante gravità dei fatti, *sia in relazione al comportamento fraudolento ed elusivo tenuto dai gestori della società che, dopo aver accettato una separazione del potere gestorio attraverso la creazione di un trust, hanno poi di fatto impedito l'esercizio effettivo dei poteri di controllo da parte del controllore nominato*, ha prospettato al Prefetto la possibilità di adottare , la misura prevista dall'art. 32, comma 1, lett. b), D.L. n. 90/2014 e cioè la *straordinaria e temporanea gestione della società B Plus Giocoligale Limited attraverso la nomina di uno o più amministratori straordinari, contestualmente sospendendo i poteri di tutti*

gli altri organi sociali ai sensi del comma 3, ultima parte, del medesimo art. 32;

- le memorie difensive presentate dalla società, poste all'attenzione del Ministro dell'Interno e del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in esito alla comunicazione di avvio del procedimento, non fanno venir meno le motivazioni poste alla base del provvedimento;

RAVVISATO

- che risulta necessario ed urgente assicurare la prosecuzione delle attività oggetto di concessione, indifferibili per l'integrità del bilancio pubblico e per la salvaguardia dei livelli occupazionali, nonché per la tutela dell'interesse pubblico in materia di sicurezza del gioco legale, e che pertanto occorre individuare misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio dell'impresa in questione;
- che le predette misure sono coerenti con l'adottato provvedimento di sospensione degli effetti del provvedimento interdittivo nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la cui efficacia può quindi essere mantenuta fino a quando le misure stesse saranno operanti;

RAVVISATO altresì

- l'urgenza di provvedere alla luce dei recenti comportamenti dei gestori della società elusivi degli impegni assunti in base al "protocollo di legalità" da essa stessa accettato, per quanto in specie attiene alle funzioni di controllo finalizzate, tra l'altro, a prevenire e contrastare pericoli di infiltrazioni criminali lungo l'intera filiera di raccolta del denaro proveniente dalle attività di gioco nonché al regolare pagamento di quanto dovuto all'erario, ivi incluso il canone di concessione;
- che i predetti comportamenti imporrebbero la revoca della sospensione degli effetti del provvedimento interdittivo nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con conseguenze immediate sulla prosecuzione del rapporto concessorio, mentre l'adozione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio dell'impresa consentirebbero la predetta prosecuzione a tutto vantaggio non solo degli interessi pubblici coinvolti, ma della stessa società destinataria delle misure;

VISTO

- l'art. 32, comma 10, del Decreto Legge 24/06/2014 n. 90 concernente "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";
- l'art. 94, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 concernente il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche ed integrazioni;

DISPONE

la misura della **straordinaria e temporanea gestione** delle attività di impresa in regime di concessione per l'esercizio del gioco pubblico svolte dalla società B Plus Giocolegale Limited, con sede secondaria in Roma, Via di Torre Rossa n. 66, ai sensi dell'art. 32, comma 10, del Decreto Legge 24/06/2014 n. 90.

Per la durata della straordinaria e temporanea gestione nomina amministratori il Dott. Vincenzo Suppa, il Dott. Luca Cristini e l'Ing. Stefano Sestili, in possesso dei necessari requisiti di professionalità.

Agli stessi sono attribuiti tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed è sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa stessa ai sensi dell'art. 32, comma 10, del Decreto Legge 24/06/2014 n. 90.

Il compenso degli amministratori sarà disposto con separato provvedimento.

La sospensione degli effetti del provvedimento interdittivo nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, disposta con provvedimento del 26/07/2013, è prorogata per tutta la durata della straordinaria e temporanea gestione.

La misura della straordinaria e temporanea gestione verrà revocata e cesserà comunque di produrre effetti in caso di passaggio in giudicato di sentenza di annullamento del provvedimento interdittivo antimafia del 24/09/2012 o all'esito favorevole dell'aggiornamento delle informazioni ai sensi dell'art. 91, comma 5, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

**IL PREFETTO
(Pecoraro)**